



COMUNE DI STIENTA

Area Intercomunale 3

Servizi alla Persona e Comunicazione

Ufficio Asilo nido

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LE COCCOLE" DI STIENTA PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto della presente gara il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Le Coccole" sito in via G. Marconi n. 53 del Comune di Stienta.

Caratteristiche del servizio: gestione complessiva del servizio di Asilo Nido, comprendente personale, sussidi, attrezzature e materiali di consumo per i bambini, pasti e manutenzione ordinaria delle attrezzature, compresa caldaia ed estintori.

L'immobile dell'asilo nido, mobili ed attrezzature vengono assegnati dal Comune all'appaltatore in comodato d'uso gratuito.

I costi di utenza dei servizi, luce, gas, acqua, telefono, restano a carico del Comune che assume altresì l'onere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile, degli impianti a rete e dell'area scoperta di pertinenza.

Rapporti economici con l'utenza: La definizione e l'incasso delle rette a carico degli utenti rimarrà esclusivamente di pertinenza dell'amministrazione comunale, la quale definirà sia il valore della stessa, sia le modalità di erogazione e sarà dalla stessa riscossa.

Altresì la quota regionale verrà incassata dall'amministrazione comunale.

L'appaltatore terrà rendiconto mensile dei frequentanti e lo invierà al Comune.

L'appaltatore svolgerà attività di segreteria e front-office per informazioni alle famiglie, raccolta domande di iscrizioni, calcolo della retta di frequenza, rendicontazione mensile al Comune delle rette, del numero dei pasti e di eventuali sconti e agevolazioni per ciascun bambino inserito.

I servizi dovranno essere svolti in condizioni di tutela e prevenzione da COVID, attivando procedure, sanificazioni e utilizzando specifici DPI, secondo le disposizioni Ministeriali e dagli standard in predisposizione dalla Regione Veneto.

ART. 3 - RICETTIVITA' COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA

L'asilo nido ha una capacità ricettiva autorizzata dalla Regione Veneto di 31 bambini in condizioni normali, ma nell'attuale emergenza Covid, con la creazione delle cosiddette bolle, si è ridotta a 22 bambini così suddivisi:

bolla piccoli 6 bambini (fino a 12 mesi)

bolla medi 8 bambini (fino a 24 mesi)

bolla grandi 8 bambini fino a 36 mesi)

All'interno delle bolle potranno essere presenti bimbi dello stesso nucleo familiare, al fine del contenimento della trasmissione del virus.

Il servizio viene garantito di norma dal primo giorno lavorativo del mese di settembre fino all'ultimo giorno lavorativo del mese di luglio ed eventualmente agosto su richiesta dei genitori, con esclusione

delle vacanze natalizie, pasquali e tutte le festività nazionali e tutte quelle indicate dal Comune di STIENTA.

L'orario è distribuito su 5 (cinque) giorni settimanali dal lunedì al venerdì così come di seguito riportato:

- dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle ore 16,30;

- su richiesta dei genitori dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,00.

L'orario d'accesso alla struttura dovrà essere concordato con le educatrici al fine di non creare assembramento all'entrata e all'uscita dall'edificio.

ART. 4 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'appalto di cui trattasi, avendo per oggetto un servizio incluso nella tabella allegato IX al D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", rientra tra quelli esclusi dall'applicazione delle norme del codice anzidetto salvo gli articoli 142, 143 e 144 del Codice.

I servizi devono essere gestiti nel rispetto dei contenuti delle L.R. n. 32/90 e n. 22/2002 - del Regolamento Comunale per il servizio di Asilo Nido adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/08/2011 e delle norme del presente Capitolato.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

SERVIZIO EDUCATIVO

Il servizio educativo finalizzato allo sviluppo armonico delle capacità psico-fisiche dei piccoli utenti, garantisce a tutti senza distinzione di razza, di sesso e di religione, un ambiente idoneo per la crescita personale e sociale, attraverso stimolazioni ambientali e professionali, predisponendo spazi e materiali atti a favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'autonomia del bambino, promuovendo significative relazioni individuali e di gruppo che offrano sostegno e fiducia nell'adulto e sviluppino la capacità di interagire con il gruppo dei pari.

La ditta appaltatrice dovrà fornire personale educativo per le tre sezioni funzionanti all'Asilo Nido comunale "Le Coccole", dovrà inoltre garantire il servizio facoltativo integrativo (dalle ore 16,30 alle ore 18,00) nel rispetto del rapporto numerico educatore-bambino dettate dalle normative della Regione Veneto e statali vigenti;

La ditta appaltatrice dovrà produrre un Progetto Pedagogico relativo alla gestione educativa dell'Asilo Nido comunale "Le Coccole" e nello specifico:

- a) il progetto educativo annuale che garantisca gli standard qualitativi;
- b) le programmazioni specifiche nelle sezioni;
- c) le proposte educative che dovranno offrire opportunità di formazione, socializzazione e particolare sensibilità al raggiungimento del benessere psico-fisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini, nonché alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psico-fisiche e sociali e contribuire ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

Le progettazioni dovranno anche sostenere l'aspetto educativo dei genitori tenendo presente le loro difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro;

- d) obiettivi del servizio reso - verifica periodica degli obiettivi raggiunti e quelli che si intende raggiungere;

- e) modalità di realizzazione – illustrazione delle attività ludiche, ricreative e didattiche e di micro progetti per l'attività di intersezione con le quali si intendono realizzare gli obiettivi prefissati;
- f) giornata tipo – descrizione dei vari momenti della giornata, dall'accoglienza alle attività svolte, al momento del cambio, del pasto ecc... fino alla consegna dei bambini ai rispettivi genitori;
- g) modello organizzativo adottato:
 - i turni del personale dovranno essere strutturati in modo da garantire la compresenza nei momenti più significativi della giornata (momento del cambio, momento del pasto, momento del sonno).

COORDINAMENTO PEDAGOGICO

La ditta appaltatrice dovrà garantire la funzione di coordinamento pedagogico del Nido, come previsto dagli standard regionali per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale dei servizi sociali (L.R. n. 22/2002) emanati con DGR n. 84 del 16/01/2007. La figura che svolge tale funzione avrà compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

Tale funzione dovrà essere svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEL PERIODO ESTIVO

Il servizio estivo, per il mese di luglio, è teso a dare continuità al servizio educativo e ludico, per quanti ne facciano richiesta e già frequentanti l'Asilo Nido.

Mentre per il servizio estivo nel mese di agosto, alla ditta appaltatrice è lasciata facoltà di gestire direttamente il servizio, concordando con le famiglie che lo richiedono l'onere da sostenere. Non è richiesta in questa fase l'indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare. Di tale attività l'ente gestore si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione.

Il servizio estivo dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì con orari da concordare con i genitori.

A carico della ditta appaltatrice, rimangono comunque le spese dei pasti, delle utenze, del personale educativo, della cucina, della struttura e la riscossione della retta.

Pertanto, nell'ambito della presentazione dell'offerta di partecipazione alla gara l'impresa appaltatrice dovrà fornire il servizio così come specificato nel Progetto Pedagogico che verrà da essa stessa elaborato e fornito in sede di partecipazione di gara.

L'organizzazione del servizio dovrà prevedere attività con gruppi di bambini di età omogenea e anche con gruppi di bambini di età eterogenea.

MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO

L'aggiudicatario si impegna ad acquistare il materiale didattico/ludico e di consumo per la miglior gestione del servizio, ad esempio giochi libri, cancelleria, materiale cartaceo, igienico-sanitario, materiale necessario per il momento del sonno quindi creme, pannolini, asciugamani e simili, materiale per le pulizie, prodotti necessario alla refezione ecc.

PREPARAZIONE E CONSUMO DEI PASTI

Il servizio di refezione è a carico dell'aggiudicatario, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionale e della Regione Veneto vigenti in materia.

I momenti da gestire sono la somministrazione della colazione e della merenda al mattino, il pranzo, la merenda del pomeriggio.

La preparazione e cottura dei pasti dovrà avvenire esclusivamente all'interno della struttura con sistemi tradizionali e deve garantire alimenti di prima qualità, forniti da azienda qualificate, e devono provenire da filiere produttive certificate (regolamento CE n. 178 del 28.1.2002). Devono inoltre essere usati esclusivamente prodotti non derivati da O.G.M e che non contengano O.G.M, in base a quanto stabilito dalle linee guida della Regione Veneto.

L'aggiudicatario provvederà all'acquisto dei generi alimentari per la corretta gestione della dispensa e della preparazione dei pasti che saranno a cura del personale indicato per tale mansione.

E' necessario attenersi al menù del giorno sulla base delle tabelle dietetiche e del programma alimentare predisposti dal servizio igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN) dell'azienda AULSS n. 5.

Devono essere garantiti i menù differenziati per i bambini con intolleranze alimentari certificate dal pediatra

L'alimentazione dovrà essere somministrata in relazione all'età del bambino, con precise indicazioni sulla qualità e quantità degli alimenti.

Giornalmente su apposite schede il personale dell'asilo deve riportare i pasti della giornata, con la specifica di quanto e come il bambino si è alimentato.

Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati adottati i criteri ambientali minimi elencati nell'allegato 1 (Art. 1), per il servizio di ristorazione collettiva, in particolare il paragrafo C. "Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica (asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado)".

PULIZIE DEI LOCALI E LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE

Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere usati detersivi con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (VE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti. Prima di procedere al lavaggio ad umido, i condimenti grassi e oleosi devono essere rimossi a secco dalle stoviglie, pentole e dalle altre attrezzature. Il servizio di pulizia dei locali, di tutti gli arredi in uso e di tutte le attrezzature utilizzate sono a cura del personale addetto alle pulizie del soggetto appaltatore. Nell'ambito della pulizia ordinaria, devono essere puliti e disinfettati: giornalmente i pavimenti, pareti lavabili, ripiani in acciaio, attrezzature varie usata durante la giornata, le stoviglie, i lavandini e le zone di cottura, i WC, settimanalmente devono essere puliti: i mobili, i frigoriferi, i giochi e le costruzioni ludiche. Per le pulizie straordinarie invece a cadenza mensile devono essere puliti: i vetri, le vetrature e le porte, la lavastoviglie, il forno, la cappa aspirante, la pavimentazione esterna del fabbricato.

Nel periodo di emergenza COVID è necessario porre attenzione particolare ai protocolli per la sanificazione.

ART.6 PERSONALE DIPENDENTE

Il funzionamento dell'asilo nido deve essere assicurato da personale educativo e da personale addetto ai servizi generali, in possesso dei rispettivi requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il personale addetto all'asilo nido comprende le seguenti figure professionali:

- educatore - coordinatore interno
- educatore
- cuoco
- aiuto-cuoco/ausiliario

che rispondano come minimo a quanto specificato in dettaglio nella seguente tabella:

Il personale addetto ai servizi generali e ausiliario deve essere formato per:

- garantire la qualità strutturale ed igienica di tutti gli ambienti, ossia la pulizia, la sanificazione, il riordino e la cura degli arredi
- garantire la sanificazione dei materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini;
- lavaggio della dotazione del materiale in tessuto della cucina e la massa vestiaria dei cuochi;
- lavaggio della biancheria di uso quotidiano;
- garantire il supporto necessario alle attività educative;
- collaborare con il personale educativo, affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento dei momenti di cura e vigilanza dei bambini;
- attenersi a comportamenti scrupolosi nei confronti dei bambini e dei loro familiari;
- attenersi alle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare e all'applicazione del piano di autocontrollo HACCP in dotazione, per la distribuzione e somministrazione dei pasti con particolari attenzioni ai bambini con diete speciali.

Il servizio dovrà prevedere la presenza di operatori che, con adeguata turnazione, assicureranno la presenza per tutto il tempo di apertura del nido, comprendendo anche la pulizia durante e a fine giornata, oltre alle attività periodiche di pulizie e sanificazioni di fondo.

Il servizio di pulizie dovrà comprendere la fornitura dell'attrezzatura, dei materiali di consumo necessari e utilizzo di specifici DPI.

ART. 6 – PERSONALE

Nella gestione del servizio dovranno essere garantite figure di educatori nel numero almeno pari al parametro di rapporto adulti/bambino previsto dalla normativa regionale, da rispettare in tutte le ore di funzionamento del servizio, e di almeno 1 figura di ausiliario in ogni ora di funzionamento.

Inoltre, dovranno essere mantenute le bolle educative previste dai vari decreti relativi all'emergenza Covid ancora in corso.

Oltre all'attività diretta ai bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la programmazione, la documentazione e la verifica, oltre a incontri individuali con le famiglie e garantire la presenza agli incontri promossi dal Comitato di Gestione, sempre rispettando le direttive

Il personale addetto all'asilo nido comunale comprende le seguenti figure professionali:

- educatore – coordinatore
- educatore
- ausiliario

che rispondono come minimo a quanto specificato in dettaglio nelle seguenti tabelle:

Qualifica professionale	Monte ore settimanale	Categoria/Profilo
Coordinatrice pedagogica	5	E-E2
Educatrice	34	D-D1

Educatrice	34	D-D1
Educatrice	25	D-D1
Educatrice	20	D-D1
Educatrice	12	D-D1
Cuoca	34	C-C1
Ausiliaria	30	A-A1
Ausiliaria	25	A-A1

E-E2

Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del titolo di studio riconosciuto dalla Regione Veneto per tale figura professionale, in particolare di quanto richiesto dalla Legge Regionale n. 22/2002 della DGR n. 84/2007, DGR 2179/201, DL. 65/2017 e Decreto ministeriale 378/2018.

Il rapporto numerico educatore/bambino, secondo la suindicata normativa, deve assicurare:

- n. 1 unità ogni 6 bambini di età inferiore ai 12 mesi;
- n. 1 unità ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi.

All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale con i bambini, finalizzato all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, alla verifica dell'attività didattica e all'aggiornamento professionale; indicativamente dovranno essere dedicate due ore al mese a tale attività.

Il coordinatore pedagogico

L'attività di coordinamento deve essere garantita dall'aggiudicatario dalla figura di un coordinatore pedagogico, così come previsto dalla normativa vigente, che ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori e compiti di conduzione pedagogica del servizio.

Il cuoco deve essere in possesso del diploma o attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- licenza scuola dell'obbligo;
- attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

Tutto il personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti deve essere in possesso del "Libretto Formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari" come previsto dalla vigente normativa regionale (art. 1 L.R. Veneto n. 41/2003 e D.G.R. Veneto n. 438/2004).

Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per:

- garantire la qualità strutturale ed igienica degli ambienti, ossia la pulizia, la sanificazione, il riordino e la cura degli arredi;
- garantire la sanificazione dei materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini;
- garantire il supporto necessario allo svolgimento delle attività educative
- collaborare con il personale educativo, affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento dei momenti di cura e vigilanza dei bambini
- attenersi a comportamenti scrupolosi nei confronti dei bambini e dei loro familiari
- collaborare alle operazioni relative alla sicurezza
- attenersi alle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare e all'applicazione del piano di autocontrollo HACCP in dotazione in conformità a quanto previsto dal Reg. CE 852/2004, quindi preparare, distribuire e somministrare i pasti secondo le istruzioni definite dallo schema della dieta per i bambini, con particolare attenzione ai bambini con diete speciali per patologie certificate.

L'appaltatore è tenuto, prima di iniziare il servizio e comunque entro il 1° settembre di ogni anno educativo, a comunicare i nominativi del personale educativo e ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale.

Il personale educativo, al fine di garantire l'auspicabile continuità, non deve di norma essere sostituito per tutta la durata dell'appalto; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive, devono essere previamente comunicate al Comune.

L'appaltatore è tenuto a sostituire il personale che l'Amministrazione Comunale ritenga non offra

sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto della particolarità dei servizi per l'infanzia.

L'appaltatore si impegna a garantire la sostituzione del personale, sia educativo che addetto ai servizi, assente per malattia, ferie, ecc. con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, senza creare vuoti nell'organico ed in modo da assicurare la continuità del servizio ed il rispetto del rapporto operatori/utenti. Il personale deve collaborare con il pediatra dell'azienda ulss, per garantire il raggiungimento di uno stato di salute fisico e psichico ottimale. Il pediatra che garantisce una presenza costante all'interno dell'asilo deve effettuare incontri periodici per affrontare eventuali tematiche generali relative, la prevenzione e tutto quanto può incidere sulla salute dei bambini.

All'atto di ammissione del bambino dopo un periodo di assenza superiore a 5 giorni, i bambini saranno ri-ammessi previa presentazione del certificato medico che ne attesti lo stato di salute necessario alla vita comunitaria.

- All'interno del personale educativo in servizio giornalmente, dovrà essere individuata una persona referente COVID atta ad intraprendere le relazioni con le istituzioni preposte al controllo dell'ULSS 5 e il rapporto con i genitori interessati alle varie comunicazioni.

ART. 7 BASE DI GARA

L'importo a base d'asta stabilito in €. 770,00 mensili (per 22 bambini in emergenza COVID 19 e in situazione di bolla) per bambino frequentante ed è da intendersi unitario e onnicomprensivo di tutte le spese a carico della ditta previste nel capitolato, (IVA esclusa).

L'importo presuntivo complessivo dell'appalto è stato quindi calcolato in €. 182.000,00= comprensivi di ogni onere oltre a IVA di legge, tenendo ferma la presenza a 22 bambini in emergenza Covid.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria dovrà:

- realizzare il Progetto Pedagogico per il servizio di gestione educativa - gestione di animazione nel periodo estivo - attività di coordinamento psico-pedagogico.
- assicurare quotidianamente il numero di educatori richiesti per il servizio da svolgere nelle sezioni oggetto dell'appalto;
- provvedere alla gestione del servizio con propri operatori assumendo il personale educativo e direttivo, di età superiore a 18 (diciotto) anni, in possesso del titolo di studio idoneo, nonché di idoneità psico-fisica ed avere particolari competenze in materia di attività educative, necessari per la qualifica di educatore. Il coordinatore pedagogico e organizzativo dovrà essere in possesso di adeguato titolo di studio (Laurea in Pedagogia o in Scienza dell'Educazione) e di una valida conoscenza ed esperienza psico - pedagogica ed organizzativa;
- assicurare i servizi di fornitura derrate e produzione pasti;
- assicurare la gestione dei servizi ausiliari di pulizia e di sanificazione così come previsto dall'art.6;
- comunicare entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione all'Amministrazione Comunale - Area Servizi alla Persona e della Comunicazione - l'elenco dei nominativi del personale da destinare al servizio educativo nelle sue singole forme meglio specificate all'art. 1), impegnandosi inoltre a comunicare la relativa qualifica ed eventuali variazioni che dovessero sopravvenire;
- utilizzare personale di comprovata riservatezza, il quale dovrà mantenere il più assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio, per deontologia professionale;
- garantire stabilità al personale impiegato per i servizi sopra citati, in modo da assicurare continuità educativa e buona funzionalità degli stessi;

- assicurare il personale suddetto al servizio oggetto del presente appalto, in particolare contro gli infortuni, sollevando così l'Ente Appaltante da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio prestato ed oggetto del presente Capitolato;
- osservare le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza nell'utilizzo degli spazi e delle strutture, nonché nel rispetto della Legge 626/1996;
- rendicontare mensilmente gli interventi effettuati tramite fattura.

ART. 9 - RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE

La ditta affidataria svolge i servizi affidati attraverso quanto previsto dal presente Capitolato e dalle direttive impartite dal Comune. A questo riguardo la Ditta affidataria assicura, nell'ambito della propria organizzazione, il coordinamento attraverso un proprio Responsabile e si impegna a tenere un costante collegamento con il Responsabile Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione del Comune, tale da garantire un continuo flusso di informazioni sulle attività e sulle prestazioni espletate, recependo al tempo stesso le indicazioni e le direttive di quest'ultimo.

L'Amministrazione Comunale, per tramite del Responsabile Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione, esercita le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento istituzionale per assicurare l'unitarietà degli interventi come previsto dai vigenti regolamenti comunali.

La Ditta affidataria dovrà predisporre una relazione trimestrale che dovrà contenere indicazioni relative all'esame delle attività, alla valutazione degli obiettivi raggiunti, nonché alle capacità professionali degli operatori.

Detta relazione verrà esaminata congiuntamente dal Responsabile della Ditta affidataria, con il Responsabile Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione; in quella sede si fisseranno in apposito verbale le azioni da adottare a cui la Ditta è tenuta ad attenersi.

In caso di inadempienza della Ditta di quanto indicato nel predetto verbale, verranno attivati i seguenti interventi da parte dell'Amministrazione Comunale:

- a) diffida, con prescrizione ad adempiere entro 10 (dieci) giorni;
- b) applicazione di penale in caso di inadempienza della prescrizione, come da successivo art. 21;

ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

L'Amministrazione si impegna a:

- fornire i locali per lo svolgimento del servizio, nelle sue varie forme, oggetto del presente capitolato;
- i costi di utenza dei servizi, luce, gas, acqua, telefono, restano a carico del Comune che assume altresì l'onere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile, degli impianti a rete e dell'area scoperta di pertinenza.
- effettuare le iscrizioni degli utenti aventi diritto presso i propri uffici e riscuotere le relative rette;
- corrispondere all'impresa aggiudicataria il compenso risultante dai rendiconti mensili per gli interventi effettuati tramite fattura, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta fattura.

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto e al corretto utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli arredi e di tutto quanto l'Amministrazione mette a disposizione per lo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione chiederà il risarcimento dei danni arrecati per l'utilizzo non corretto di quanto consegnato al momento dell'affidamento del servizio educativo da parte del personale impiegato dalla ditta appaltatrice.

ART 11 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di accedere al servizio, nelle sue diverse forme, in ogni momento al fine di operare le opportune verifiche nel rispetto dei punti concordati, attraverso proprio personale dell'Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione e comunque in grado di verificare il buon funzionamento del servizio.

Il Comune potrà pretendere, a seguito di specifica e motivata segnalazione, l'immediata sostituzione di coloro, tra il personale, che non osservino un adeguato contegno o siano abitualmente trascurati nell'abbigliamento e/o inadeguati nel servizio o usino un linguaggio scorretto e riprovevole, ovvero non offrano sufficienti garanzie di riservatezza, adeguatezza e professionalità nello svolgimento delle proprie mansioni, o che, comunque, dovessero risultare inadidonei allo svolgimento del servizio stesso.

ART. 12 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità annuale a partire dal 01 Settembre 2021 fino al 31 agosto 2022.

La durata complessiva dell'appalto, potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall'Istituzione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di 4 (quattro) mesi mediante comunicazione scritta all'Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI E ESTENSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11 della Legge 18 novembre 1923 n. 2440, intende riservarsi la possibilità di aumento o di diminuzione del servizio, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, adottando appositi atti che esplicitino la volontà dell'Ente nonché l'aumento o la diminuzione dell'importo stesso.

ART. 14 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – PAGAMENTO

Il Comune pagherà alla Ditta affidataria il corrispettivo, che verrà determinato in sede contrattuale, in base alle offerte presentate. Il corrispettivo verrà liquidato e pagato in base alle prestazioni effettivamente rese e documentate.

Il corrispettivo di cui sopra verrà pagato con rate mensili entro un tempo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previo visto del Responsabile del Comune, sempre che non siano pervenute segnalazioni o non siano state accertate irregolarità o insufficienze del servizio, per le quali si dovrà procedere ai sensi dell'art. 22.

La liquidazione è altresì subordinata alla esibizione da parte della Ditta affidataria della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC).

ART. 15 ONERI DELLA SICUREZZA

In applicazione delle disposizioni concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al dlgs n. 81/08, l'Ente fornirà all'Impresa aggiudicataria un documento informativo sui rischi per la salute e la sicurezza integrato dal piano di emergenza e di evacuazione e da norme comportamentali a cui l'Impresa è tenuta all'osservanza. L'Impresa dovrà inoltrare documentazione attestante la nomina e

la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominativo del medico di lavoro competente e copia del piano di sicurezza. L'Impresa si impegna a coordinare con l'Ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

ART. 16 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata alle ditte in possesso dei requisiti di legge e dei seguenti specifici requisiti:

- iscrizione nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la competente Camera di Commercio ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri;
- se Società Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive e/o negli appositi Albi Regionali in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- assenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare di servizi in analogia e in riferimento all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della Legge 24.11.1981 n. 689 e agli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale e successive modifiche, o in altre condizioni considerate dalla legge pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- insussistenza dei rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altre imprese concorrenti alla medesima gara;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.03.21999, n. 68, qualora soggette alla disciplina ivi contenuta;
- assenza delle cause di esclusione di cui alla Legge 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge del 22.11.2002, n. 266, in materia di emersione del lavoro sommerso);
- esperienze di gestione con esito positivo di almeno tre servizi tra gestione asilo nido con capacità ricettiva superiore a 30 bambini presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici, servizi integrativi sperimentali, micro-nidi, nidi in famiglia autorizzati ed accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- Essere in possesso di una certificazione del proprio sistema di gestione della qualità (SGQ) di conformità alle norme EN ISO 9001 avente ad oggetto il servizio ricompreso nel presente affidamento, rilasciata da un ente di certificazione accreditato SINCERT o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ, ovvero di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabilito in altri Stati membri, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 50/2016.

ART. 17 – RESPONSABILITA'

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esse connesso, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è a totale carico della ditta affidataria.

ART. 18 – ASSICURAZIONE

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico dell'Impresa che ne è la sola responsabile.

A copertura dei rischi dei servizi è tenuta a stipulare una polizza assicurativa R.C. verso terzi la quale deve essere comunicata al comune entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'appalto, mediante trasmissione di copia della polizza.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00= per sinistro.

ART. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

Trattandosi di procedura aperta, l'art. 1, comma 4, della L. 120/2020, non è applicabile alla presente procedura aperta, pertanto, è richiesta la presentazione della CAUZIONE PROVVISORIA, di euro 3.660,00= (pari al 2% dell'importo complessivo in appalto), costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, e rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Come previsto dal comma 2 dell'art. 93, è ammessa la costituzione della cauzione provvisoria in contanti (mediante bonifico), o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere della Stazione Appaltante, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

RIDUZIONI DELLA CAUZIONE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 93, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016

L'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- a del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- b del 30 per cento per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- c in alternativa al punto b), del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- d del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In relazione alle riduzioni dell'importo delle cauzioni di cui sopra si precisa quanto segue:

- Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili tra loro fermo restando che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
- per fruire dei benefici di cui alle precedenti lettere, l'operatore economico deve produrre in sede di partecipazione alla presente gara, la documentazione comprovante, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti che consentono la riduzione dell'importo della cauzione;
- In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese per poter usufruire di ciascuna riduzione dell'importo della cauzione, devono risultare in possesso del relativo requisito tutte le società facenti parte del raggruppamento, sia esso costituito o non ancora costituito.

INTESTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA in caso di raggruppamenti temporanei:

- già costituiti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a pena di esclusione, al mandatario;
- non ancora costituiti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti raggruppandi.

DURATA DELLA CAUZIONE

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

È ammessa unicamente la presentazione della cauzione con sottoscrizione tradizionale accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

BENEFICIARIO

La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore del Comune di Stienta (RO) (Ente Appaltante).

SCHEMA DI POLIZZA

Ai sensi dell'art. 93 comma 8-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del medesimo decreto, ossia devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Alla data di pubblicazione del presente bando gli schemi di riferimento è il decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0031_dm_polizze.pdf). Sono fatte salve le cauzioni emesse con riferimento al decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

SVINCOLO

In caso di non aggiudicazione dell'appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all'art. 93, comma 9, del D.lgs 50/2016.

Qualora il documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di cui trattasi non lo preveda, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.lgs 50/2016, deve essere prodotto un documento attestante l'impegno di un fideiussore (che può essere il concorrente medesimo che costituisce la cauzione definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora codesta impresa risultasse affidataria dei lavori. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque, salva la risarcibilità del danno. L'importo di garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1597, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva avrà come beneficiario il Comune di Stienta. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il diritto di contratto.

ART. 20 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITA'

La ditta affidataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato. In caso di inosservanza della ditta affidataria degli obblighi o condizioni di cui sopra, il Responsabile Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine.

Tale termine decorrerà dalla data di notifica della diffida.

Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto del Comune di Stienta all'applicazione delle penalità stabilite, il Responsabile Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione ordinerà alla ditta affidataria l'immediata sospensione del servizio, facendo comunque salva la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per gravi e reiteranti inadempimenti nell'espletamento del servizio educativo, previa diffida;
- per mancato rispetto dei termini come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore, o per i fatti non assolutamente imputabili alla ditta affidataria;

Inoltre costituiscono motivo per recesso dell'Amministrazione dal contratto, a norma dell'art. 1373 del C.C.:

- l'apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- la messa in liquidazione o in altri casi di cessione o subappalto dell'attività, impiego di personale non dipendente dalla gestione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

In caso di sospensione del servizio educativo nelle sue diverse forme causato da inadempimento della Ditta affidataria il Comune si rivarrà sulla cauzione o sui corrispettivi dovuti fatti salvi i maggiori danni.

Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui ai precedenti punti, sono stabilite le seguenti penalità:

- mancata sostituzione di un operatore: € 250,00=;
- in caso di ritardo dell'adempimento delle prestazioni verrà applicata, per ogni ritardo, una penale di € 25,00= fino ad un massimo di € 50,00=; il ripetersi della situazione per oltre 5 (cinque) volte in un anno costituisce causa di risoluzione di diritto al contratto;
- qualora la mancata sostituzione di un operatore sia tale da determinare disfunzioni o interruzione di una delle forme del servizio educativo indicate nell'oggetto del presente capitolato: € 50,00= al giorno;
- mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Responsabile Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 500,00= per ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 50,00= a € 250,00= per singolo evento o secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, rimanendo comunque la facoltà di richiesta della sostituzione del Responsabile per eventi ripetutisi per più di 3 (tre) volte.

Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dell'obbligo di risarcire l'eventuale ulteriore danno arrecato al Comune a causa dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.

Decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione e sui corrispettivi dovuti. Il Comune di Sienta potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese, conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento della ditta affidataria;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento della ditta affidataria.

È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso viene comunicata dal Responsabile Area dei Servizi alla Persona e della Comunicazione previa motivata deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria resta obbligata per tutta la durata del contratto potendo chiedere la risoluzione solo nei casi previsti dalle norme vigenti, salvo risarcimento del danno art. 1465 del C.C. All'Amministrazione è invece riservata la facoltà di risoluzione immediata del contratto qualora la ditta appaltatrice risulti inosservante a quanto richiesto o a seguito di reiterate e notificate inadempienze mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo dovuti, salvo risarcimento del danno.

L'Amministrazione ha la facoltà di rescissione dal contratto per eccessiva onerosità sopraggiunta, salvo indennizzo della ditta appaltatrice nelle forme da convenirsi.

ART. 22 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

In ragione dell'oggetto del servizio, non è consentito il subappalto.

È fatto divieto di cessione del contratto, anche parziale, a pena della risoluzione *ipso jure* dal contratto stesso e dell'incameramento della cauzione.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti senza espressa autorizzazione dall'Amministrazione appaltante.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

In seguito all'aggiudicazione definitiva l'impresa contraente si impegna a stipulare contratto in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e le relative imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione avverrà di regola, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, secondo le modalità che verranno comunicate con apposita nota.

ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo o in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto; tale obbligo sussiste anche per tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E (GDPR 2016/679) in materia di dati personali. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicati oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e delle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, relativi ai dati personali e ad altri diritti previsti dalla normativa. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sienta.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia non risolvibile in via amministrativa è competente il Giudice del Tribunale di Rovigo.

ART. 26 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in materia.